

Percorso formativo 1 – linea B

Webinar

1

2

3

Il collegio consultivo tecnico

Prof. Avv. Salvatore Dettori

Associato di diritto amministrativo

Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Teramo

FOCUS DELLA GIORNATA

- Il contesto normativo: il DL 76/2020 e le recenti indicazioni operative (le Linee Guida del CSLP)
- La natura del CCT ed i presupposti per la sua costituzione
- Le funzioni del CCT: (i) i compiti previsti dall'art. 5 del DL 76/2020 nelle ipotesi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica; (ii) i le funzioni previste dall'art. 6 del DL 76/2020 di assistenza per la risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto.
- La formazione del CCT: la scelta dei componenti. La costituzione – obbligatoria e facoltativa - del CCT. Il compenso.
- Lo svolgimento delle attività del CCT
- La decisione del CCT: natura ed effetti

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D.L. 16 luglio 2020 n. 76**, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
- **D.L. 31 maggio 2021, n. 77**, *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
- **D.L. 6 novembre 2021 n. 152**, Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233
- **Linee guida adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** in data 2 dicembre 2020 (*Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in l.n. 11 settembre 2020, n. 120*)

ORIGINI E NATURA

- Il CCT è definito uno **strumento di risoluzione alternativa delle controversie**, previsto per prevenire controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici
- La natura di strumento di *Alternative Dispute Resolution* in senso proprio è stata **messa in dubbio** posto che, a stretto rigore, il CCT non è volto a risolvere una controversia in atto fra le parti, bensì ad impedire (in via anticipata e preventiva) che una qualunque controversia insorga fra le parti medesime (CONTESSA)

ORIGINI E NATURA

- Il CCT era già presente nell'**art. 207 del D.lgs. 50/2016** e successivamente abrogato dall'art. 121 del correttivo (D.lgs. 56/2017) per i rilievi avanzati dal Consiglio di Stato con il **parere n. 855/2016** (attinenti alla genericità dell'oggetto e alla non definita compatibilità con l'accordo bonario e con i compiti della Camera arbitrale)
- Il CCT era quindi stato reintrodotta a titolo temporaneo con l'art. 1, commi 11-14 del **DL 32/2019** (sblocca cantieri), conv. Con L 55/2019 ed abrogato dall'art. 6, comma 9, DL 76/2020

FINALITA'

- Nelle **Linee Guida del CSLP (1.4.1)** è osservato che
 - ✓ Il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell'esecuzione dell'opera fin dall'avvio dei lavori, al fine di prevenire l'insorgenza di questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d'arte
 - ✓ Diversamente da quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 con riferimento all'istituto **dell'accordo bonario** applicabile per riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera compreso tra il 5% ed il 15% dell'importo del contratto, siffatti limiti di importo e di natura non sussistono per le questioni deferibili al CCT

AMBITO DI APPLICAZIONE

➤ Ambito soggettivo di applicazione

- ✓ I soggetti giuridici destinatari della norma sono le **stazioni appaltanti**

➤ Ambito oggettivo di applicazione

- ✓ Il ricorso alla costituzione del CCT riguarda esclusivamente **gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche**
- ✓ **Applicabilità ai lavori di manutenzione:** è prevista nelle LG CSLP, mentre è esclusa nelle “Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente, ex art.6 legge 120/2020” predisposte da ITACA ed approvate dalla Conferenza delle Regioni
- ✓ Sono **esclusi** dall’applicazione del CCT gli affidamenti relativi a **forniture e servizi**
- ✓ Nel caso di **contratti misti**, la costituzione del CCT è ritenuta disposta ogni qualvolta **la parte dei lavori supera la soglia comunitaria**

IL CCT OBBLIGATORIO E IL CCT FACOLTATIVO

- **La costituzione dei CCT è OBBLIGATORIA (art. 6, c. 1, DL 76/2020)**
 - ✓ per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo **pari o superiore alle soglie comunitarie**
 - ✓ fino al 30 giugno 2023
 - ✓ per ogni stazione appaltante

- **La costituzione dei CCT è FACOLTATIVA (art. 6, c. 4, DL 76/2020)**
 - ✓ per lavori sotto soglia comunitaria
 - ✓ in tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all'art. 5 e all'art. 6, c. 1-3, DL 76/2020

IL CCT PER LE QUESTIONI RELATIVE ALLA FASE ANTECEDENTE ALL'ESECUZIONE

- **La costituzione dei CCT è FACOLTATIVA (art. 6, c. 5, DL 76/2020)**
 - ✓ per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella **fase antecedente alla esecuzione del contratto**, ivi comprese
 - le determinazioni delle caratteristiche delle opere
 - le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito
 - la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione
- **In tal caso il CCT**
 - ✓ è costituito dalle stazioni appaltanti tramite il loro RUP
 - ✓ è formato da tre componenti, di cui due nominati dalla stazione appaltante e il terzo nominato dal MIT per le opere di interesse nazionale e dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale
 - ✓ le funzioni di componente non sono incompatibili con quelle del CCT dell'esecuzione

OBBLIGO DI COSTITUZIONE DEL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO

➤ DELIBERA ANAC N. 532 del 7 luglio 2021

- ✓ Devono ritenersi **insussistenti i presupposti** per il ricorso al CCT nel caso in cui il contratto d'appalto sia riferito ad **un'opera ultimata**, consegnata e già in esercizio, ancorché in attesa della conclusione del collaudo, nonché nel caso in cui sia in corso la **risoluzione del contratto d'appalto per impossibilità sopravvenuta**, con conseguente non realizzabilità dell'opera

LE FUNZIONI DEL CCT

- **Le funzioni del CCT sono previste nell'art. 6, c. 1, DL 76/2020 che**
 - ✓ rinvia all'art. 5
 - ✓ prevede espressamente **funzioni di assistenza** per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere **nel corso dell'esecuzione** del contratto stesso
- **Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità** che possano rallentare l'iter realizzativo di un lavoro pubblico
- La dizione utilizzata dal legislatore, che espressamente fa riferimento a controversie e dispute tecniche di ogni natura, fa rientrare nelle competenze del CCT ogni vicenda che possa influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve (LG CSLP, 3.2.1.)

LE FUNZIONI PREVISTE NELL' ART. 5, DL 76/2020

- **L'art. 5 del DL 76/2020 prevede taluni casi di intervento del CCT in ipotesi di sospensione della realizzazione dell'opera pubblica**
- Nei casi di sospensione per gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19 (**lett. b**) ovvero per gravi ragioni di pubblico interesse (**lett. d**) **il CCT esprime parere** sull'eventuale autorizzazione alla prosecuzione dei lavori
- Nei casi di sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico (**lett. c**) **il CCT adotta una determinazione** con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte
- **Il CCT esprime infine parere** per la risoluzione del contratto che la stazione appaltante dichiara nel caso in cui la prosecuzione dei lavori non possa procedere con il soggetto designato

LA COSTITUZIONE DEL CCT

- **Il CCT deve essere costituito (art. 6, c. 1)**
 - ✓ **prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data**
 - ✓ per i contratti la cui esecuzione era già iniziata alla data di entrata in vigore del DL 76/2020, il CCT tecnico avrebbe dovuto essere nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del DL 76/2020
- Il CCT si intende costituito al momento della **designazione del terzo o del quinto componente** (art. 6, c. 2)
- Il CCT si intende istituito al momento **dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente** (LG CSLP, 3.1.1)

I COMPONENTI DEL CCT (ART. 6, c. 2, DL 76/2020)

- **Il CCT è formato, a scelta della stazione appaltante**
 - ✓ da **tre** componenti
 - ✓ da **cinque** componenti in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste
- L'opzione esercitata per un CCT composto da cinque componenti **deve essere motivata** con specifico riguardo alle professionalità di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad assistere le parti nella fase esecutiva di contratti che per la loro particolarità richiedono tali apporti all'interno del CCT (LG CSLP, 2.7.2.)

I COMPONENTI DEL CCT (ART. 6, c. 2, DL 76/2020)

- I componenti devono essere dotati di **esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza** nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare **un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni** nel settore di riferimento
- Le LG CSLP indicano i titoli preferenziali e i casi di incompatibilità per le funzioni di presidente e di componente del CCT (LG CSLP, 2.4.2; 2.4.2; 2.5)
- I componenti possono essere individuati anche **tra il personale dipendente delle parti** ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti

LA COSTITUZIONE DEL CCT (ART. 6, c. 2, DL 76/2020)

- I componenti del CCT:
 - ✓ possono essere scelti dalle parti **di comune accordo**
 - ✓ ovvero le parti **possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti** e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte
- L'incarico di membro del CCT è da ritenersi di **natura fiduciaria**
- Nel caso in cui le parti **non trovino un accordo** sulla nomina del presidente entro il termine per la costituzione del CCT, questo è designato **entro i successivi cinque giorni** dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse
- Ogni componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni (art. 6, comma 8)

INOTTEMPERANZA DEI TERMINI DI COSTITUZIONE

- **L'inottemperanza**, ovvero il **ritardo** nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, c. 1, del DL 76/2020 (LG CSLP, 2.3.1).
- Per la **stazione appaltante**, tale inottemperanza viene valutata ai fini della **responsabilità** del soggetto agente per **danno erariale** e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi di legge
- Per **l'operatore economico privato**, l'eventuale inerzia si configura come significativa inosservanza dell'obbligo di leale collaborazione, con ogni relativa **conseguenza sul piano dei rapporti contrattuali**, fatta salva la dimostrazione di aver adottato ogni atto e condotta in suo potere tesa a sollecitare la parte pubblica al rispetto del dettato normativo (LG CSLP, 2.3.2.)

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO (ART. 6, c. 3, DL 76/2020)

- Il CCT può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte
- Una volta costituito il CCT le parti hanno l'onere di fornire allo stesso l'intera documentazione inerente il contratto (LC CSLP 3.3.1)
- Il CCT può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO (LG CSLP, 4)

- Lo scopo del CCT è quello di **sovrintendere all'intera fase di esecuzione** venendo a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione
- È utile che il CCT fissi riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta le proprie determinazioni
- In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri
- Il CCT ha massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi
- Il CCT terrà informate le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza
- Il CCT è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO (LG CSLP, 5.2)

- Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT **può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente** con la presentazione di un **quesito scritto** attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte
- Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta
- Le determinazioni del CCT facoltativo producono effetti di assistenza alla stazione appaltante in merito all'amministrazione del procedimento, **ma non vincolano** il responsabile del procedimento nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza

LE DECISIONI DEL CCT

➤ Il CCT può esprimere

- (i) **pareri** in relazione alla sospensione dell'esecuzione dei lavori ex art. 5 DL 76/2020 (pareri obbligatori ma non vincolanti)
- (ii) **determinazioni** a carattere dispositivo, che hanno natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c. (art. 6, co. 3 d.l. semplificazioni), salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti

LE DETERMINAZIONI DEL CCT (ART. 6, c. 3, DL 76/2020)

- Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del CCT sono adottate:
 - ✓ entro il termine di **quindici giorni** decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti
 - ✓ **con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti** recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni
 - ✓ entro **venti giorni** dalla comunicazione dei quesiti in caso di particolari esigenze istruttorie
- Le decisioni sono assunte a maggioranza

LE DETERMINAZIONI DEL CCT (ART. 6, c. 3, DL 76/2020; LG CSLP, 5)

- Le determinazioni del CCT **hanno la natura del lodo contrattuale** previsto dall'articolo 808-ter del cpc, **salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse**
- Le determinazioni attribuiscono direttamente diritti o costituiscono obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.
- Fermo restando che la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, le parti dovranno precisare espressamente se non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. e quindi che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio
- Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano comunque fermi gli effetti legali delle decisioni del CCT, quali quelli tipici previsti dall'art. 5 e quelli previsti dall'art. 6, c. 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilità delle parti

LE DECISIONI DEL CCT (ART. 6, c. 3, DL 76/2020)

- **L'inosservanza** delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per **danno erariale** e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali
- **L'osservanza** delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per **danno erariale**, salvo il dolo.
- Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice
 - ✓ esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa
 - ✓ condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo
 - ✓ nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto
- In caso di **ritardo** nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio **non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni** decorrenti dalla data di maturazione del ritardo (art. 6, c. 8)

LO SCIoglimento E LA DECADENZA DEL CCT (ART. 6, c. 6 e 8, DL 76/2020)

- Il CCT è **sciolto** al termine dell'esecuzione del contratto (art. 6, c. 6)
- Il CCT è **sciolto entro 30 giorni dalla data della sottocrizione del certificato di collaudo** tecnicoamministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo (LG CSLP, 2.1.3)
- Nelle ipotesi di costituzione non obbligatoria lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti (art. 6, c. 6; LG CSLP, 2.1.5)
- Nelle ipotesi di costituzione obbligatoria Il CCT può essere sciolto dal 31.12.2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti (art. 6, c. 6)
- Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di **decadenza** del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del CCT (art. 6, c. 8)

IL COMPENSO (ART. 6, c. 7, DL 76/2020)

- I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un **compenso**
 - ✓ a carico delle parti
 - ✓ proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte
 - ✓ computato all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste
- In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo
- Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'art. 9 DL 24.01.2012, n. 1, conv. dalla L 24.03.2021, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle LG CSLP
- Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio

IL COMPENSO (ART. 6, c. 7, DL 76/2020)

- **Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 25.05.2021, n. 96**
 - ✓ Gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al disposto legislativo di cui art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012. Questi ultimi non rivestono carattere obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, differentemente dagli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico, i quali, invece, possono assurgere a lodo arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie. Conseguentemente, qualora ricorrano le condizioni, gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) dei Collegi consultivi tecnici previsti dall'art. 6, D.L. n. 76/2020, **non soggiacciono all'obbligo di gratuità della prestazione resa** previsto dall'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012

IL COMPENSO (ART. 6, c. 7, DL 76/2020)

L'art. 6-quater, comma 1, lett. b) del D.L. 6.11.2021 n. 152, conv. dalla L. 29.12.2021, n. 233, rubricato «Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti» ha previsto l'inserimento del comma 7-bis all'art. 6 del DL 76/2020:

«7-bis. In ogni caso, i **compensi** dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, **non possono complessivamente superare**:

a) in caso di CCT composto da **tre componenti**, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro

b) in caso di CCT composto da **cinque componenti**, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro»

LA LEZIONE È CONCLUSA

Il presente materiale didattico è realizzato nell'ambito del "[Piano nazionale di formazione per l'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento RUP](#)".

Il Piano è finanziato dal [MIMS](#) Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ex art. 7, co.7 bis, [L. 120/20](#) ed è attuato dal [Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali-Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere](#) del MIMS, [SNA](#) Scuola Nazionale dell'Amministrazione, [IFEL](#) L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale ed [ITACA](#) Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale.